
	<p>COMUNE DI RAVENNA Servizio Appalti e Contratti U.O. Gare e Contratti LL.PP. Piazza del Popolo, 1 Ravenna www.comune.ra.it</p>	 <p>Membro della Federazione CISQ RINA ISO 9001 Sistema Qualità Certificato</p>
---	---	--

Fascicolo 146/2017

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

[IN PUBBLICAZIONE SUL PROFILO DI COMMITTENTE DELLA STAZIONE APPALTANTE DAL 9.4.2019 AL 2.5.2019]

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA GARIBALDI – VIA RUBICONE N. 46/48 – RAVENNA.

CIG: 7835988DD9 – CUP: C64H14002100002

La presente procedura di gara verrà svolta interamente con modalità telematica come in seguito dettagliatamente indicato.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI RAVENNA – Codice Fiscale/P.IVA 00354730392 - Piazza del Popolo n. 1 – Ravenna – Italia.

Procedura di affidamento: *procedura aperta* ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) e dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, nel proseguo "Codice".

Tipologia: Appalto pubblico di *lavori* – CPV: 45260000-7 *Lavori di copertura ed altri lavori speciali di costruzione.*

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice, **mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.**

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice si prevede l'**esclusione automatica** dalla presente gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97 comma 2. **Tale opzione non verrà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci**; in tal caso si procederà all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che ha offerto il maggior ribasso, senza applicazione del meccanismo di esclusione automatica.

Modalità di determinazione del corrispettivo: **interamente a misura** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeee) del Codice e dell'art. 43 comma 7 del Regolamento al Codice dei Contratti (DPR 207/2010).

Importo stimato dell'appalto al netto di I.V.A.: € 650.500,00=, di cui € 624.553,88= quale importo a base di gara soggetto a ribasso d'asta, nonchè € 11.950,00= per oneri sulla sicurezza da PSC non soggetti a ribasso ed € 13.996,12= per lavori in economia non soggetti a ribasso.

Responsabile del procedimento: E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice, **ing. Claudio Bondi** – Dirigente del Servizio Edilizia (tel. 0544-482711), mail: cbondi@comune.ra.it

DATA E ORA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: **il giorno 2.5.2019 alle ore 12:30.**

DATA E ORA DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA: **il giorno 9.5.2019, alle ore 9.00.**

L'appalto è realizzato in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura ai sensi del D.M. Ambiente del 6.06.2012- Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

INDICE DEL DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
3. OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E VINCOLI ESECUTIVI
4. TEMPO UTILE PER ULTIMARE I LAVORI
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6. REQUISITI GENERALI
7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA
8. AVVALIMENTO
9. SUBAPPALTO
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. SOPROLLUOGO
12. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA BUSTA CONTENENTE L'OFFERTA ECONOMICA
19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. PREMESSE

Con deliberazione della G.C. n. 216974/848 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione triennale 2018-2020.

Il Comune di Ravenna, in esecuzione della deliberazione della **Giunta Comunale prot. verb. n. 130 del 26.3.2019** di approvazione del progetto definitivo-esecutivo, nonché della determinazione dirigenziale del Comune di Ravenna a firma del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti (**determina a contrarre** ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016), indice una **procedura aperta** ai sensi dell'art. 60 del codice, finalizzata alla conclusione del contratto di appalto in oggetto.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Ravenna, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Gli atti della procedura di affidamento di cui all'art. 29 del Codice vengono progressivamente pubblicati sul sito internet della stazione appaltante, nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti - Riepilogo contratti e atti della procedura di affidamento ex. art. 29 del D.lgs 50/2016.

Il progetto è stato **validato** dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice **in data 12.3.2019**.

Luogo di esecuzione dei lavori: Territorio del Comune di Ravenna, presso la scuola primaria Garibaldi, in Ravenna – via Rubicone n. 46/48.

ACCESSO, REGISTRAZIONE ED UTILIZZO DELLA PROCEDURA telematica

La presente procedura di gara verrà svolta mediante apposito sistema informatico (di seguito "**piattaforma telematica**") accessibile all'indirizzo <https://appalti.comune.ra.it>. La componente della piattaforma telematica

rivolta ad offrire funzionalità specifiche agli operatori economici verrà di seguito indicata anche come **“portale appalti”** nell'ambito del quale sono consultabili i seguenti *manuali di istruzione per gli operatori economici stessi*:

- nella sezione Informazioni - Accesso area riservata, il **manuale** *Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti - Rev. Ottobre 2017*;
- nella sezione Informazioni - Istruzioni e Manuali, il **manuale** *Guida alla presentazione di offerte telematiche - Rev. Dicembre 2017*;

Si precisa che in caso di conflitto tra le previsioni contenute nei manuali e quelle contenute nel presente disciplinare e nel bando di gara, prevalgono sempre queste ultime.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente **registrarsi** sul **Portale Appalti** - raggiungibile all'indirizzo sopra indicato o dalla Home page del sito istituzionale del Comune di Ravenna dal banner **“Portale delle gare telematiche”** - cliccando su **Registrati** nella sezione Area Riservata.

La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all'operatore economico l'accesso alla sua AREA RISERVATA anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal Comune di Ravenna. Per registrarsi regolarmente, gli operatori economici dovranno disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da indicarsi nell'apposito campo dei form di registrazione. Qualora gli operatori, in sede di registrazione, indichino un indirizzo PEC erraneo o non funzionante oppure indichino un indirizzo di posta elettronica non certificata, si assumeranno l'intera responsabilità del mancato ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 58, comma 5, del d.lgs. 50/2016 o delle altre PEC di notifica di comunicazioni inserite dalla stazione appaltante nell'area Comunicazioni della piattaforma telematica.

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si precisa che l'operatore economico è l'unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella piattaforma telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed in particolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di errore, come sopra indicato, gli operatori economici offerenti non potranno ricevere PEC di notifica di avvenuto inserimento di comunicazioni e/o richieste della stazione appaltante nell'area comunicazioni del Portale e non potranno ricevere la notifica di corretto recepimento dell'offerta alla piattaforma telematica.

Con il completamento della registrazione gli operatori economici accetteranno integralmente le *Regole di utilizzo della piattaforma telematica – Rev. Novembre 2017* visionabili nelle pagine del Portale dopo la compilazione dei form richiesti per la registrazione.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura, per tutte le problematiche inerenti la registrazione a sistema e gli aspetti informatici relativi al caricamento e/o trasmissione delle offerte potranno rivolgersi al Call Center tramite:

- **Tel. 0422 267755** nei seguenti giorni e orari: **dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30**;
- **mail: service.appalti@maggioli.it**
- **oppure tramite la sezione del portale “Assistenza tecnica”.**

Si fa presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, il **consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica**, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;

- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei Contratti, **l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica**, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, “R.T.I.” o “R.T.”), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, “G.E.I.E.”).

PRESENTAZIONE DI OFFERTA

Una volta eseguita la registrazione l'operatore dovrà **accedere alla propria AREA RISERVATA, selezionare la gara oggetto del presente disciplinare** (identificabile tramite l'oggetto e/o il codice CIG) e procedere alla presentazione dell'offerta seguendo le indicazioni contenute al paragrafo 4 della "*Guida alla presentazione di offerte telematiche*".

Nel caso di partecipazione in R.T.I. la mandataria, giungendo alla videata 'Forma di partecipazione' dovrà indicare 'Sì' al quesito "L'impresa partecipa come mandataria di un raggruppamento temporaneo?" e proseguire con le informazioni richieste riguardanti gli altri operatori costituenti il raggruppamento.

Gli operatori economici, dopo aver correttamente presentato offerta tramite il portale appalti, riceveranno una PEC di conferma, all'indirizzo indicato in sede di registrazione / profilazione, dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e del relativo numero di protocollo.

DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Si precisa che per la partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è necessario che tutti gli operatori interessati siano in possesso della **dotazione informatica** (hardware e software) indicata al paragrafo 2 del Manuale *Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti* - Rev. Ottobre 2017.

Fra le altre cose si segnala, in particolare, la necessità di essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di utilizzare, da parte di un legale rappresentante o procuratore del soggetto che intenda partecipare alla procedura, una firma digitale generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e accreditato ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 e dell'art. 29 del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).

Tutta la documentazione caricata nella piattaforma telematica (dichiarazioni, documenti e offerte) dagli operatori economici relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, qualora richiesta in firma digitale, verrà considerata come carente di sottoscrizione qualora sia firmata con certificati di firma digitale non validi, scaduti o rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID.

Gli operatori economici al momento del caricamento delle offerte sul portale appalti dovranno rispettare i limiti dimensionali, sia dei singoli file che per l'insieme dei file relativi ad una intera busta, indicati nel portale stesso (per i singoli file il limite è di 10 MB mentre l'intera busta telematica il limite è di 30 MB). **In ogni caso si raccomanda**, al fine di evitare appesantimenti nell'attività di caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni tali da rendere i file di dimensioni contenute.

COMUNICAZIONI

L'indirizzo PEC indicato dagli operatori economici offerenti al momento della profilazione / registrazione nel portale appalti sarà quello utilizzato dalla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 6, del d.lgs. 50/2016, per le comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 76.

Trattandosi di gara telematica, le relative comunicazioni - comprese le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul profilo di committente nella sezione "Amministrazione trasparente" del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali ai sensi dell'art. 29, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016 – saranno effettuate agli operatori tramite il portale appalti e saranno da questi visibili e reperibili nell'area riservata (*ossia l'area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso*) del *portale appalti stesso*. Per tutte le comunicazioni e richieste inoltrate dalla stazione appaltante agli operatori economici offerenti tramite il portale appalti, comprese anche le comunicazioni di cui al periodo precedente, sarà spedito un avviso tramite PEC, all'indirizzo indicato dall'operatore al momento della profilazione / registrazione,

che informerà gli operatori stessi dell'avvenuta immissione nel portale appalti di comunicazioni e/o richieste e dei relativi oggetti. Al proposito è responsabilità degli operatori economici registrare con tempestività nel portale appalti (entrando nell'Area riservata, nell'Area personale, sezione "Profilo" - "I tuoi dati") fra i propri dati di profilazione, i nuovi indirizzi PEC in caso di intervenute modifiche degli stessi non potendo imputare alla stazione appaltante nessuna responsabilità in caso di mancati recapiti delle comunicazioni a causa di invii di PEC ad indirizzi non più validi.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, anche la facoltà di effettuare una o più delle comunicazioni inerente la presente procedura di affidamento, comprese le comunicazioni di cui sopra, mediante PEC agli indirizzi recuperati d'ufficio tramite consultazione dei certificati CCIAA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si ribadisce che le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell'Area riservata del portale appalti (nell'Area personale, sezione "Servizi" - "Comunicazioni") e, pertanto, si raccomanda all'operatore economico di prendere sistematicamente visione, anche nell'ambito delle specifiche pagine relative alla presente procedura, al fine di monitorarne l'avanzamento.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La **documentazione di gara** comprende gli **Elaborati Progettuali** che compongono il progetto esecutivo posto a base di gara approvato dalla deliberazione della Giunta Comunale citata nelle premesse, nonché:

- il **Bando di gara**;

- il presente **Disciplinare di gara** e relativi allegati, vale a dire:

Modello 1 – *Istanza di partecipazione alla gara*;

Modello 1-bis – *per RTI*;

Modello 1-ter – *per Avvalimento*;

Modello 2 – *Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/7/16*;

Modello 3 – *Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice*;

Modello 4 – *Ulteriori dichiarazioni art. 80, commi 1 e 5 Codice* e **Modello 4-bis**;

Modello per la giustificazione dei prezzi;

- *MOD. F23 EDITABILE per assolvim. imposta di bollo*;

- *Istruzioni per MOD.F23*;

- *MOD. attestazione avvenuto assolvimento imposta di bollo (da utilizzare nel caso in cui si assolvano l'imposta di bollo non tramite il Mod. F23 ma acquistando apposito contrassegno)*.

Non si è predisposto un modello per la presentazione dell'offerta economica in quanto gli operatori economici dovranno caricare il ribasso offerto, i costi della sicurezza aziendali ed il costo della manodopera direttamente sugli appositi form del portale appalti.

La suddetta documentazione di gara è disponibile, oltre che sul Portale appalti (dalla Home page del sito istituzionale del Comune di Ravenna "cliccando" su "Portale delle gare telematiche") anche direttamente al seguente link:

<http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato>

o dal sito internet: <http://www.comune.ra.it> tramite il percorso *Home »Aree Tematiche »Bandi, concorsi ed espropri »Bandi di gara e indagini di mercato* oppure direttamente *dalla sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di gara e contratti* e cliccando poi su *Bandi di gara e Avvisi di indagine di mercato*.

Nella pagine del sito internet della stazione appaltante nella quale sono pubblicati i suddetti documenti di gara è altresì presente il link per accedere agli atti della procedura pubblicati ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016.

Gli elaborati del progetto esecutivo sono disponibili sul sito internet del comune al seguente link:

[http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato/Lavori/\(pub\)/1](http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato/Lavori/(pub)/1)

nella pagina dedicata all'appalto in oggetto.

Nella pagine del sito internet della stazione appaltante nella quale sono pubblicati i suddetti documenti di gara è altresì presente il link per accedere agli atti della procedura pubblicati ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016.

2.1 AVCPass

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno registrarsi sul servizio AVCPass nel sito internet dell'ANAC e generare il proprio PASSOE per il codice CIG relativo alla presente gara (ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera dell'ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20.12.2012 così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e come aggiornata dalla deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016).

2.2 Informazioni e chiarimenti

È possibile ottenere **chiarimenti di natura amministrativa** contattando i seguenti referenti dell'U.O. Gare e Contratti: tel. 0544-482122 e/o tel. 0544-482078 e/o tel 0544-482267, qualora sussistano effettive difficoltà e/o incertezze interpretative della disciplina di gara e delle modalità di compilazione dei documenti allegati (modelli dichiarativi) al presente disciplinare.

I chiarimenti infatti sono ammissibili se contribuiscono a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l'attività interpretativa, attribuiscono ad una disposizione della lettera di invito/disciplinare di gara un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della *lex specialis*, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione.

È possibile ottenere **chiarimenti di natura tecnica** sul presente appalto rivolgendosi all'**ing. Alessandra Leda**, tel. 0544 482587 – mail: alessandraleda@comune.ravenna.it e/o al **geom. Claudia Giuliani**, tel. 0544 482626 – mail: [cigiuliani@comune.ravenna.it](mailto:cgiuliani@comune.ravenna.it)

Le risposte della stazione appaltante alle richieste di chiarimenti saranno comunicate agli offerenti tramite piattaforma e saranno pubblicate anche su internet al suddetto link: <http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato> .

3. OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E VINCOLI ESECUTIVI

L'intervento prevede lavori di miglioramento sismico della scuola primaria Garibaldi – via Rubicone n. 46/48 – Ravenna. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché: visto l'art. 51, comma 1 del Codice degli Appalti, lo stesso già rappresenta un intervento singolo per tipologia di prestazioni funzionale e pertanto funzionalmente ed economicamente non ulteriormente suddivisibile.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto - lavorazioni

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria	Importo in euro (comprensivo degli oneri sulla sicurezza)	% (sull'importo totale a base di gara)	Indicazioni speciali ai fini della gara			
				prev. o scorpor.	Qualif. obblig.	Subappaltabile (si/no)	
Edifici civili ed industriali	OG1	364.616,05	56,05	Prevalente	SI	Si, in parte	Nel limite complessivo del 30% dell'importo di contratto
Impianti interni elettrici, telefonici, radiorelefonici e televisivi (categoria sios ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 248/2016)	OS30	53.647,13	8,25	Scorporabile (sios < del 10% ai sensi dell'art. 1, co. 3 D.M. 248/2016)	SI		Nel limite complessivo del 30% dell'importo di contratto
Strutture in legno (categoria sios ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 248/2016)	OS32	142.295,02	21,87	Scorporabile (sios > del 10%)	SI		Nel limite complessivo del 30% dell'importo delle stesse opere
Impianti termici e di condizionamento	OS28	89.941,80	13,83	Scorporabile	SI		Nel limite complessivo del 30% dell'importo di contratto

Importo totale dei lavori in appalto (compresi oneri sulla sicurezza e lavori in economia)		650.500,00	100,00	
--	--	------------	--------	--

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo paragrafo 7.

I finanziamenti dell'appalto derivano in parte da fondi comunali, in parte da contributi statali.

Ai sensi dell'art. 35 comma 4, del Codice, l'importo del presente appalto ammonta ad € 650.500,00= al netto di I.V.A., di cui:

- importo a base d'asta (importo soggetto a ribasso d'asta) pari ad € 624.553,88= al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché al netto degli oneri per la sicurezza da PSC e dei lavori in economia;
- oneri per la sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso d'asta) è pari a € 11.950,00=, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi;
- lavori in economia (non soggetto a ribasso d'asta) è pari a € 13.996,12=, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice l'importo posto a base di gara comprende il costo della manodopera che ammonta a complessivi € 94.092,92=, ed è pari al 15,066% dell'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta.

Vincoli esecutivi

Relativamente alle lavorazioni di cui alle categorie scorporabili OS30, OS28, così come previsto dall'art. 4 del CSA, si richiede obbligatoriamente l'esecuzione da parte di soggetti in possesso delle abilitazioni ai sensi del Decreto n. 37/08. Il concorrente aggiudicatario (singolo o associato) dovrà obbligatoriamente dimostrare, al momento della conclusione del contratto o comunque prima della consegna lavori, di possedere in proprio o tramite terze imprese le suddette abilitazioni, esponendosi, in caso contrario, a grave inadempimento comportante la risoluzione del contratto in danno (in caso di contratto già stipulato) o alla revoca dell'aggiudicazione con conseguente escussione della cauzione provvisoria (in caso di consegna lavori sotto la riserva di legge).

Il concorrente non in possesso delle necessarie abilitazioni, in alternativa, dovrà manifestare in sede di gara la volontà di subappaltare dette lavorazioni ad altra impresa la quale dovrà essere in possesso delle specifiche abilitazioni richieste.

Il contratto sarà stipulato interamente a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeeee) del Codice e dell'art. 43 comma 7 del Regolamento (DPR 207/2010), applicando alle quantità eseguite i prezzi desunti dall'elenco prezzi unitari sul quale si applica il ribasso percentuale unico offerto dall'appaltatore in sede di gara.

I **prezzi** che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura **resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.**

4. TEMPO UTILE PER ULTIMARE I LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato **in giorni 150 (centocinquanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 14 Capitolato speciale di appalto).

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del CdS Ad Plenaria del 20/5/2013 n. 14)

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemperate si verificano in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai successivi paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono **cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice**.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato **incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165**.

7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA (QUALIFICAZIONE)

7.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti 7.1.1 e 7.1.2.

7.1.1 Requisiti di idoneità professionale

-iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (*e-Certis*). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

7.1.2 Requisiti di qualificazione

Il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG1:

- **attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 del Regolamento, la **qualificazione nella categoria OG1 con classifica adeguata**.

b) Relativamente alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS30 (categoria SIOS):

- **attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 del Regolamento, la **qualificazione nella categoria OS30 con classifica I^A**.

Si puntualizza che, in alternativa al possesso della predetta categoria di lavorazioni OS30 con almeno la classifica I^A, il concorrente potrà qualificarsi anche tramite il possesso della categoria **OG11 con almeno la classifica I^A**. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. 248/2016, con il possesso della qualificazione nella categoria OG11 è possibile eseguire i lavori nelle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Inoltre, il possesso dei requisiti per la **categoria scorporabile OS30**, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni inferiore a 150.000= euro, può essere provato, **oltre che dalle attestazione SOA nelle predette categorie di lavorazioni OS30 e OG11**, anche tramite:

- i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo:

a) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria OS30, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria. Si precisa che per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori rientranti nella declaratoria della categoria OS30 di cui all'Allegato A del DM n. 248 del 10 novembre 2016.

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui alla precedente lett. a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Tali lavorazioni - essendo ricomprese tra quelle così dette SIOS elencate nell'Allegato A del DM 248/2016 - sono state indicate nella tabella 1 di cui al precedente paragrafo 3, come categoria scorporabile anche se di importo inferiore a 150.000,00 euro e di incidenza inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, in virtù della definizione di categoria scorporabile di cui all'art. 3, lettera oo-ter del codice e dell'art. 1, comma 3, del citato DM 248/2016.

Essendo le lavorazioni di tale categoria scorporabile inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori, in relazione ad esse è ammesso l'istituto dell'avvalimento e l'eventuale subappalto soggiace al limite del 30% dell'importo complessivo del contratto dei lavori di cui all'art. 105, comma 2 del codice.

Si precisa che le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS30 – essendo lavorazioni a qualificazione obbligatoria - non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente OG1. Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda integralmente, i requisiti di qualificazione richiesti con il presente disciplinare di gara per la predetta categoria OS30, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "qualificatorio"). In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. Qualora invece l'operatore economico, singolo o associato, sia in possesso della categoria OG11, può subappaltare le lavorazioni della categoria OS30 (subappalto "facoltativo") e l'eventuale subappalto soggiace al limite del 30% dell'importo complessivo del contratto dei lavori di cui all'art. 105, comma 2 del codice.

c) Relativamente alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS32 (categoria SIOS):

- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 del Regolamento, la qualificazione nella categoria OS32 con classifica I^A.

Inoltre, il possesso dei requisiti per la categoria scorporabile OS32, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni inferiore a 150.000= euro, può essere provato, oltre che dalla attestazione SOA nelle predetta categoria di lavorazioni OS32, anche tramite:

- i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo:

a) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria OS32, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria. Si precisa che per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori rientranti nella declaratoria della categoria OS32 di cui all'Allegato A del DM n. 248 del 10 novembre 2016.

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui alla precedente lett. a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Tali lavorazioni - essendo ricomprese tra quelle così dette SIOS elencate nell'Allegato A del DM 248/2016 - sono state indicate nella tabella 1 di cui al precedente paragrafo 3, come categoria scorporabile anche se di importo inferiore a 150.000,00 euro e di incidenza superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, in virtù della definizione di categoria scorporabile di cui all'art. 3, lettera oo-ter del codice e dell'art. 1, comma 3, del citato DM 248/2016.

Essendo le lavorazioni di tale categoria scorporabile superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, in relazione ad esse non è ammesso l'istituto dell'avvalimento e l'eventuale subappalto soggiace al limite del 30% dell'importo complessivo delle stesse opere.

Si precisa che le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS32 – **essendo lavorazioni a qualificazione obbligatoria - non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente OG1.** Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda integralmente, i requisiti di qualificazione richiesti con il presente disciplinare di gara per la predetta categoria OS32, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (**subappalto "qualificatorio"**). In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

d) Relativamente alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS28:

- **attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 del Regolamento, la **qualificazione nella categoria OS28 con classifica I^A.**

Si puntualizza che, in alternativa al possesso della predetta categoria di lavorazioni OS28 con almeno la classifica I^A, il concorrente potrà qualificarsi anche tramite il possesso della **categoria OG11 con almeno la classifica I^A.** Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. 248/2016, con il possesso della qualificazione nella categoria OG11 è possibile eseguire i lavori nelle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Inoltre, il possesso dei requisiti per la **categoria scorporabile OS28**, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni inferiore a 150.000= euro, può essere provato, **oltre che dalla attestazione SOA nelle predette categorie di lavorazioni OS28 e OG11**, anche tramite:

- **i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010**, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo:

a) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta **categoria OS28**, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria. Si precisa che per **lavori analoghi** si intendono **rigorosamente ed esclusivamente** i lavori rientranti nella declaratoria della categoria OS28 di cui all'Allegato A del DM n. 248 del 10 novembre 2016.

b) **costo complessivo sostenuto per il personale dipendente** non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui alla precedente lett. a);

c) **adeguata attrezzatura tecnica.**

Si precisa che le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS28 – **essendo lavorazioni a qualificazione obbligatoria - non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente OG1.** Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda integralmente, i requisiti di qualificazione richiesti con il presente disciplinare di gara per la predetta categoria OS28, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (**subappalto "qualificatorio"**). In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. Qualora invece l'operatore economico, singolo o associato, sia in possesso della categoria OG11, può subappaltare le lavorazioni della categoria OS28 (**subappalto "facoltativo"**) e l'eventuale subappalto soggiace al limite del 30% dell'importo complessivo del contratto dei lavori di cui all'art. 105, comma 2 del codice.

* * *

Si rammenta che in applicazione dell'art 216, comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione delle linee guida ANAC di cui all'art 83 comma 2 secondo periodo del Codice, alla presente procedura si **applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (artt. da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti ivi richiamate del Regolamento.**

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa e subappaltate, devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente che pertanto deve avere una classifica adeguata o coprire la scorporata subappaltata.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere **trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.**

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

La stazione appaltante acquisisce i documenti comprovanti l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di **idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico finanziaria** mediante la **banca dati prevista dall'art. 81 del d.lgs. n. 50/2016, operando in via transitoria mediante il sistema AVCPass**, secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 13 dello stesso decreto e con le modalità specificate nel presente disciplinare di gara in relazione all'acquisizione delle varie tipologie di documenti.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità nazionale Anticorruzione, nella apposita sezione.

In relazione alla verifica, la stazione appaltante **richiede all'operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016**, richiedendo che siano resi disponibili nel sistema AVCPass, anche considerando quanto indicato dall'Anac nella propria deliberazione n. 157/2016.

7.2 Prescrizioni stabilite a pena di esclusione per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi.

Requisito di idoneità professionale

7.2.1 Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.1.1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, **da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete;**

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto **dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.**

Requisiti di qualificazione

7.2.2. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti, di tipo **orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al **precedente punto 7.1.2** ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14 richiamato dall'art. 83, comma 2 del Codice) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella **misura minima del 40%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella **misura minima del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento. **L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.**

In caso di RTI orizzontale formata solo da due imprese, la mandataria dovrà, pena l'esclusione, possedere una qualificazione minima superiore al 50%.

7.2.3. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo **verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti **dalla capogruppo nella categoria prevalente per il relativo importo**; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

7.2.4. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo **misto** (art 48 comma 6 ultimo periodo del Codice).

7.2.5 Nel caso di **consorzi** fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577 e s.m.i. e i consorzi di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui all'**art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e i consorzi stabili** costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, **di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente paragrafo **4.1.2** devono essere posseduti e comprovati come previsto dall'**art 47 del Codice.**

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2, lett c) al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

7.2.6 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del codice, **la quota di requisito posseduta dai singoli soggetti concorrenti** componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), **deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.**

7.3. Il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per la/le categoria/e scorporabile/i a qualificazione obbligatoria intenda qualificarsi, tramite subappalto è **obbligato ad indicare in sede di partecipazione alla gara (preferibilmente nel DGUE, Parte IV, punto C) n. 10 e nel Modello 1), pena l'esclusione dalla gara, non sanabile con soccorso istruttorio, la volontà di subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni ricondotte alla/e categoria/e scorporabile/i per la/e quale/i non possiede i requisiti richiesti.**

8. AVVALIMENTO

Non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento:

a) per la dimostrazione dei **requisiti generali** e dei requisiti **di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 7.1.1;**

b) per le **lavorazioni di cui al precedente paragrafo 7.1.2, lett. c)** (categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS32).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente, qualora sia necessaria l'indicazione della terna dei subappaltatori.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la **sostituzione dell'ausiliaria**, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori relativi alla **categoria OG1 (categoria prevalente)**, che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto dei lavori, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; **in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato**. Nel caso di ricorso al subappalto, pertanto, l'operatore economico deve sempre indicare nel DGUE, parte II, sezione D, le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare.

Il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per le **categorie scorporabili OS30** (cat. sios), **OS32** (cat. sios) e **OS28, a qualificazione obbligatoria**, intenda qualificarsi, tramite subappalto è **obbligato ad indicare in sede di partecipazione alla gara (preferibilmente nel DGUE, Parte IV, punto C) n. 10 e nel Modello 1) pena l'esclusione dalla gara, non sanabile con soccorso istruttorio**, la volontà di subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni ricondotte alla categoria scorporabile per la quale non possieda i requisiti richiesti.

Si precisa che in caso di ricorso al subappalto qualificatorio per le predette categorie scorporabili, non si richiede in sede di offerta l'indicazione del/i subappaltatore/i e conseguentemente nemmeno la produzione dei DGUE da parte di essi.

Invece, qualora il concorrente singolo o raggruppato possieda la categoria di lavorazioni OG11, l'eventuale subappalto per le categorie scorporabili OS30 e OS28 diventa facoltativo ed è sufficiente - pena la preclusione di avvalersi dello stesso subappalto - indicare nel DGUE, parte II, sezione D, la volontà di subappaltare, le lavorazioni e la relativa quota del subappalto.

Si precisa altresì che ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.M. 248/2016, l'eventuale subappalto relativo alle lavorazioni di cui alla **categoria scorporabile OS30**, essendo le lavorazioni di tale categoria scorporabile **inferiori al 10% dell'importo totale dei lavori**, soggiace al limite del 30% dell'importo complessivo del contratto dei lavori di cui all'art. 105, comma 2 del codice, mentre, l'eventuale subappalto relativo alle lavorazioni di cui alla **categoria scorporabile OS32**, essendo le lavorazioni di tale categoria scorporabile **superiori al 10% dell'importo totale dei lavori**, soggiace al limite del 30% dell'importo complessivo delle stesse opere.

Si puntualizza che, qualora il concorrente intenda subappaltare lavorazioni relative al trasporto di materiali a discarica per conto terzi – considerate attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53 - **dovrà obbligatoriamente indicare** in sede di offerta - ai sensi e per effetto dell'art. 105, comma 6, primo periodo del Codice – **la terna di subappaltatori**, con le modalità ed in base alle precisazioni contenute nel presente disciplinare di gara. In particolare, si precisa che:

- relativamente ai subappaltatori della terna indicata, non viene richiesta in sede di offerta la produzione dei DGUE, ma gli stessi saranno sottoposti alla verifica dell'inesistenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice prima della stipula del contratto – coerentemente a quanto indicato dall'art. 105, comma 6, ultimo periodo del codice – con le modalità e tempistiche disciplinate dal successivo paragrafo 19.
- la terna dei subappaltatori non è da indicare per i subappalti che non comprendono e/o non riguardano le attività di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012.

Qualora invece, le lavorazioni relative al trasporto di materiali a discarica non costituiscano subappalto di lavori ma meri sub-contratti di servizi o forniture, non presentando i connotati di cui all'art 105 comma 2, primo e secondo periodo, del Codice in quanto non configurano un subappalto in senso proprio, **la terna dei subappaltatori non è da indicare**.

Resta fermo, in ogni caso, che i subappaltatori o i subcontraenti che, eventualmente eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 [vale a dire a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri], **dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge 190/2012.**

Nel caso di autorizzazione di subappalti, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'**art. 105, comma 13 del Codice**, l'Amministrazione Comunale **corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto** per le prestazioni dallo stesso subappaltatore eseguite secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto. Invece in tutti i casi in cui la stazione appaltante non proceda al pagamento diretto del subappaltatore, l'appaltatore dovrà trasmettere fattura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti giorni dalla data di

ciascun pagamento effettuato nei propri confronti. In caso di omessa trasmissione della fattura quietanzata la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento nei confronti dell'appaltatore.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2% del prezzo base dell'appalto**, e precisamente di importo pari ad **€ 13.010,00=** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **in contanti, con bonifico, in assegni circolari**, con versamento sul Conto di Tesoreria del Comune di Ravenna che ha il seguente **CODICE IBAN: IT76 H 06270 13199 T20990000002**, precisando come causale che trattasi di garanzia provvisoria ed **indicando il CIG** (codice identificativo della gara) e l'oggetto dell'appalto. In questo caso è sufficiente caricare a sistema la copia scansionata della ricevuta bancaria di deposito della somma.
- c. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è **conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice**.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 1) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/1/2018 n. 31 (G,U. 10/4/2018 n. 83) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conformi agli schemi di polizza tipo contenuti nell' <<Allegato A - Schemi Tipo>> al predetto decreto;

4) avere validità per **360 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) **prevedere espressamente:**

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) omissis

8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere caricate alternativamente su Piattaforma Telematica **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- *(in caso di garanzia nativa digitale)* file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);
- *(in caso di garanzia nativa analogica)* copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente **segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti aggiornati ai requisiti delle nuove revisioni delle norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015**. In questi casi è sufficiente caricare a sistema i file delle certificazioni possedute anche se non firmate digitalmente oppure una dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara il possesso delle certificazioni indicando altresì i relativi estremi e gli organismi che le hanno rilasciate.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione

dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (integrazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

11.1. Si richiede ai concorrenti, a pena di esclusione, di effettuare un sopralluogo nei luoghi oggetto di intervento. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal:

- titolare o rappresentante legale dell'impresa, come risultante da certificato CCIAA;
- direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA;
- dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa;
- soggetto diverso munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e che contempli tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici.

Si puntualizza che per dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa si intenderà il soggetto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, o co.co.co e co.co.pro. Non saranno riconosciute valide altre tipologie di rapporto quali lavoratori occasionali temporanei con incarichi di lavoro autonomo o titolari di voucher.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un dipendente del Comune.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti giornate:

- il giorno **16.4.2019**;
- il giorno **18.4.2019**;
- il giorno **23.4.2019**.

La visita deve essere **prenotata telefonicamente al numero di tel. +39-0544-482748 (Nicoletta De Laurentis)** e confermata al seguente indirizzo mail: ndelaurentis@comune.ra.it indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo.

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo.

Il soggetto incaricato, prima di effettuare il sopralluogo, dovrà esibire la delega (o copia della stessa) e firmare una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, nella quale conferma (assumendosene le relative responsabilità in caso di mendacia) il suo ruolo nella compagine dell'operatore per il quale effettua il sopralluogo.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

11.2. In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato o dal consorzio oppure da tutte le consorziate che saranno dallo stesso indicate come esecutrici.

Relativamente ai sopralluoghi in caso di R.T.I. o consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del codice, i soggetti persone fisiche delle imprese del R.T.I. o del consorzio o delle consorziate che possono effettuare il sopralluogo, sono le stesse indicate al precedente punto 11.1, con riferimento alle imprese singole.

In linea con la consolidata giurisprudenza (cfr Consiglio di Stato IV, 19.10.2015 n. 4778; IV, 17.2.2014 n. 744), si puntualizza che, **in caso di R.T.I. costituendo, l'obbligo di eseguire il sopralluogo posto a carico dei partecipanti va riferito a ciascun componente che costituirà il raggruppamento stesso**, per assicurare un'adeguata ponderazione dell'offerta e **l'attestato di sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti; l'esecuzione del sopralluogo da parte di una sola impresa del R.T.I. costituendo, presuppone obbligatoriamente che a tale impresa sia rilasciata regolare delega dalle altre imprese non partecipanti.**

Come precisato dal Consiglio di Stato, V, 19.2.2018 n. 1037, infatti, **la mancata effettuazione del sopralluogo da parte di tutte le imprese, ovvero l'esecuzione del sopralluogo da parte di una sola impresa in assenza delle**

deleghe previamente rilasciate, delle altre imprese facenti parte del R.T.I. costituendo, e senza espliciti riferimenti alle ditte o al futuro raggruppamento, rappresenta una carenza dell'offerta e del suo contenuto, come tale insanabile, dando pertanto luogo alla esclusione dalla gara.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione non darà luogo a soccorso istruttorio in quanto l'adempimento è verificabile d'ufficio in seduta pubblica mediante consultazione dall'elenco dei soggetti che hanno effettuato il sopralluogo tenuto dalla stazione appaltante stessa.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il punto di ritrovo per l'effettuazione del sopralluogo, sarà comunicato al momento della conferma della prenotazione.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€. 70,00=**, secondo le modalità di cui alla **delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017** - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 27 gennaio 2018), pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il **pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 2.5.2019.

Le offerte, pena l'esclusione, dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale appalti accessibile al seguente indirizzo: <https://appalti.comune.ra.it> con le modalità prescritte nel presente disciplinare di gara e nel Manuale "*Guida alla presentazione di offerta telematica*".

Nel proseguo si utilizzerà il termine "busta" in senso logico-procedurale e non, ovviamente in senso fisico trattandosi di una procedura telematica. In particolare, la piattaforma telematica prevede il caricamento per fasi successive delle due sequenti "buste":

- a) **Busta amministrativa** il cui contenuto è indicato al successivo paragrafo 15;
- b) **Busta economica** il cui contenuto è indicato al successivo paragrafo 16.

La piattaforma telematica è strutturata in maniera tale che la stazione appaltante, tramite gli organi e gli uffici competenti, potrà "aprire" le buste in modo progressivo e consecutivo, dovendo necessariamente "aprire" e controllare il contenuto della amministrativa prima di aprire quella tecnica (in caso di OEPV) ed "aprire" e controllare quest'ultima prima di "aprire" la busta economica. Quindi con l'espressione "aprire" le "buste", trattandosi di procedura telematica si intende la fase procedurale / informatica di accesso per la prima volta ai file contenuti nella "busta" stessa e non ad una operazione fisica, come in caso di gara tradizionale con buste cartacee.

Si evidenzia che l'asterisco (*) posto a fianco di campi o file da caricare nelle pagine del portale appalti indica l'obbligatorietà della compilazione / caricamento degli stessi imposta dalla piattaforma telematica per procedere con le successive fasi. Tuttavia l'operatore economico, con riferimento alle dichiarazioni o documenti obbligatori, deve SEMPRE fare riferimento alle indicazioni del disciplinare di gara, tenendo conto della forma di partecipazione e allegare tutta la documentazione richiesta.

I documenti (file) caricati (upload) all'interno della piattaforma telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura dovranno essere sottoscritti, in tutti i casi nei quali venga espressamente richiesto nel presente disciplinare, con una firma digitale con le caratteristiche prescritte nelle premesse del presente disciplinare.

È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel presente disciplinare di gara, tenendo conto che la piattaforma telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte ("**Fine ricezione offerte**"). Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con **adeguato anticipo** rispetto al termine perentorio di scadenza onde evitare la mancata trasmissione dell'offerta per decorso di tale termine. Qualora un concorrente riscontri difficoltà nel caricamento dell'offerta a causa di un malfunzionamento della piattaforma telematica dovrà comunicarlo in orario lavorativo alla stazione appaltante e/o al call center indicato nelle premesse almeno un giorno lavorativo precedente quello ultimo stabilito per la presentazione delle offerte producendo documentazione idonea (come gli "screenshot" delle schermate di segnalazione di errori). **Il concorrente che riscontri problemi in fase di trasmissione dell'offerta l'ultimo giorno utile rimarrà totalmente responsabile della eventuale mancata ricezione dell'offerta senza nulla poter imputare alla stazione appaltante che, relativamente alla presente procedura, ha fissato termini per la presentazione delle offerte superiori al numero di giorni minimi previsti dall'art. 36, comma 9, del d.lgs. 50/2016.**

Le offerte tardive, come già sopra evidenziato, non potranno essere acquisite dalla piattaforma telematica e pertanto **saranno considerate escluse** ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno delle "buste" pertinenti. L'indicazione della propria offerta economica nell'ambito della "busta" A contenente la documentazione amministrativa **comporterà l'esclusione** per violazione del principio di segretezza delle offerte economiche.

Si precisa, inoltre, che qualora l'operatore economico avesse la necessità di fornire informazioni aggiuntive, potrà caricare le suddette informazioni, in appositi parametri denominati "ULTERIORE DOCUMENTAZIONE".

Entro il termine indicato per la presentazione delle offerte i concorrenti possono annullare l'offerta presentata e ripresentarla. Non saranno invece ammesse né integrazioni all'offerta già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta stessa.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, gli operatori economici potranno **contattare il Call Center** come indicato in premessa.

Le dichiarazioni di cui ai paragrafi: 15.1 (Istanza di partecipazione); 15.2 DGUE; 15.3.1 Dichiarazioni integrative; 15.3.3 Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Modalità di sottoscrizione digitale

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza di partecipazione e l'offerta economica **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore **con firma digitale avente tutte le caratteristiche prescritte nelle premesse del presente disciplinare.**

Non necessità della produzione di copia di un documento identità

Relativamente alla presente procedura condotta tramite una piattaforma telematica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2, del dpr 445/2000 e dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005, sia per l'istanza di partecipazione che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, **non è necessario produrre copia di un documento di identità del sottoscrittore**, anche se i concorrenti, al fine di velocizzare tutti gli controlli dei competenti organi della stazione appaltante, possono comunque trasmettere o con un autonomo file o nell'ambito di un altro file una **copia scansionata** di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso. In questo caso è sufficiente una sola copia del documento di identità per tutte le istanze e dichiarazioni prodotte per la procedura in oggetto.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

-il **mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione **della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento**, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (per data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, si intende quella espressa nella relativa documentazione comunicata tramite PEC, atto pubblico notarile, o atto con firma autenticata dal notaio).

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine **non superiore a dieci giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA “BUSTA” A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A deve contenere quanto specificato nei seguenti sottoparagrafi.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – firmata digitalmente, *utilizzando preferibilmente il Mod. 1_Domanda di partecipazione e, se del caso, il Mod. 1-bis.*

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il Modello 1- istanza di partecipazione alla gara **e, se del caso, i Mod. 1-bis e** contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito specificate. In seguito si useranno come sinonimi i termini domanda e istanza di partecipazione. Nel Mod. 1 predisposto dalla stazione appaltante sono contenute anche dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 che sono presenti anche nel DGUE; tuttavia se il concorrente le sottoscrive sarà possibile evitare il soccorso istruttorio nel caso in cui per errore materiale non vengano compilate le relative parti del DGUE.

Per quanto riguarda **l'assolvimento dell'imposta di bollo** relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di **Euro 16,00**.

Il bollo potrà esser pagato alternativamente mediante **modello F23 oppure con contrassegno telematico** allegando in quest'ultimo caso all'interno della busta A) la dichiarazione dell'avvenuto pagamento come indicato nel successivo sottoparagrafo 15.3.2 punto 20.

Il concorrente indica la **forma** singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il **ruolo** di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale generata con dispositivi validi in base a quanto prescritto nelle premesse del presente disciplinare (paragrafo 1):

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, **dalla mandataria/capofila.**
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, **da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;**
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla piattaforma telematica alternativamente:

i. in copia scansionata dell'originale analogico **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure**, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;

ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) **corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale** a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE) firmato digitalmente, secondo il Modello 2).

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. *Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.*

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, tra le quali quelle sul possesso di attestazione Soa necessaria per eseguire le lavorazioni oggetto dell'appalto.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, **per ciascuna ausiliaria, allega:**

- 1) DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice resa compilando il **Modello 1-ter**) al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice resa compilando il **Modello 1-ter**) al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) **PASSOE** dell'ausiliaria (se il nominativo dell'ausiliaria non è presente nel PASSOE del concorrente. Il passoe comunque potrà essere allegato senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa).
- 6) omissis

Si precisa che, **in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, preferibilmente utilizzando il Modello 3)**, allegato al presente disciplinare di gara.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto ed indica altresì, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice la denominazione dei tre subappaltatori proposti, qualora indicato come obbligatorio dal disciplinare di gara.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal **paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D della Parte III del DGUE).**

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – ed anche in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis) e c-ter) del Codice come introdotte dal decreto legge 135/2018. **Per tali dichiarazioni è possibile utilizzare il Mod. 4_Ulteriori dich. ai sensi art. 80 commi 1 e 5 come esplicitato al successivo paragrafo 15.3.1.**

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all' *idoneità professionale* di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) omissis;
- c) omissis;
- d) omissis.

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (articolo 91 del Codice) – **omessa** perchè non pertinente alla presente procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, le dichiarazioni di cui all'art. **80, commi 1, 2 e 5, lett. I)** del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative firmate digitalmente

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta [utilizzando preferibilmente il **Mod. 3_Elenco soggetti art. 80 co. 3 codice**];

1-bis. dichiara [utilizzando preferibilmente il **Mod. 4_Ulteriori dich. ai sensi art. 80 commi 1 e 5** ed eventualmente il **Mod.4-bis**] tutte le condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. A carico dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 80 del Codice ed inoltre

[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed al decreto legge 135/2018]:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

- dichiara - al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 del Codice (con particolare riferimento alle lettere c), *c-bis* e *c-ter* introdotte dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018) - tutti i fatti e tutte le situazioni che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori ecc., senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di valutazione è di stretta competenza della stazione appaltante.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1. e 1-bis del presente paragrafo 15.3.1 [utilizzando preferibilmente il **Mod. 3 _Elenco soggetti art. 80 co. 3** o il **Mod. 4 _Ulteriori dich. ai sensi art. 80 commi 1 e 5** ed eventualmente il **Mod.4-bis**] devono essere presentate da tutti i soggetti indicati al precedente paragrafo 15.2 tenuti a presentare il DGUE (quindi da tutti gli operatori che partecipano in forma congiunta in caso di RTI, dai subappaltatori della terna qualora indicati, dall'ausiliaria in caso di avvalimento, ecc.).

2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

4. omissis

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante** accessibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune di Ravenna nelle sottosezioni Disposizioni generali – Atti generali raggiungibile direttamente cliccando [qui](#), e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, il requisito particolare per l'esecuzione del contratto il quale prevede che **la proposta di aggiudicazione dei lavori deve essere fatta entro il 19 agosto 2019, al fine di rispettare il bando di finanziamento**, come da nota p.g. n. 180633 del 11.10.2018, allegata la referto avvio gara.

7. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;

8. dichiara di essere o non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*), istituito presso la Prefettura competente oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. dichiara di aver preso visione dei luoghi ed allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi (**sopralluogo**) in cui deve essere eseguita la prestazione;

11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

12. **autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "**accesso agli atti**", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza,

qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare **copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.** Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

- 13.** ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- 14.** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 1-bis potranno essere rese utilizzando preferibilmente il Mod.3_Elenco soggetti art. 80 co. 3 codice ed il Mod.4_Ulteriori dich. ai sensi art. 80 commi 1 e 5 o Mod. 4-bis, quelle di cui ai punti da 3 a 15, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero tramite compilazione delle sezioni interne alla domanda medesima – **Mod. 1)** sempre predisposto dalla stazione appaltante e sottoscritte dagli operatori dichiaranti o dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

16. File relativo al Passoe (di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016) relativo al concorrente firmato digitalmente *oppure* copia scansionata dello stesso senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; nel caso in cui le lavorazioni e le attività oggetto dell’appalto rientrino fra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, andrà prodotto anche il PASSOE delle imprese subappaltatrici indicate nella terna.

Si precisa che:

- i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- ii. i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;

17. Garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice da prodursi con le modalità precisate al precedente paragrafo 10;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, presentare anche:

18. Copia della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione che può essere allegata senza sottoscrizione digitale;

19. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC che può essere allegata senza sottoscrizione digitale;

20. Documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 relativa all'istanza di partecipazione.

A tal fine l'operatore economico potrà procedere **alternativamente**:

-**mediante il pagamento tramite il modello F23** dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate [Home – Schede – Pagamenti – F23 - Come versare] raggiungibile cliccando **qui** - ove è presente anche un programma di compilazione per il Modello F23 on line [Home – Schede – Pagamenti – F23 - Software di compilazione F23] raggiungibile direttamente cliccando **qui**.

Per chi scelga di pagare l'imposta di bollo tramite il modello F23 sarà anche possibile utilizzare il modello caricato nella piattaforma telematica in formato pdf editabile e posto tra i documenti a base di gara.

Nella compilazione del modello F23 attenersi alle relative istruzioni presenti nel documento AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F23, nel sito dell'Agenzia delle Entrate al link sopra indicato ed alle seguenti indicazioni: nel campo 6. *Ufficio o Ente* inserire **TGZ** (che è il codice dell'ufficio territoriale di Ravenna nella Tabella dei codici degli uffici finanziari, Provincia di Ravenna – nel campo 11. *Codice Tributo* inserire **456T** nel campo 10. *Estremi dell'atto o del Documento* inserire anno e CIG: **2019 767585189F** – nel campo 12. *Descrizione* lasciare **IMPOSTA DI BOLLO**). Nel caso si utilizzi il programma on line nel sito dell'Agenzia delle Entrate, nella prima maschera di compilazione proposta "F23 - Scelta del tipo di pagamento da effettuare" scegliere il campo *Altri casi*.
oppure

- **acquistando contrassegno di Euro 16,00 e producendo il MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo** caricato nella piattaforma telematica e posto tra i documenti a base di gara;

In entrambi i casi il concorrente dovrà caricare nel portale appalti copia scansionata del Mod. F23 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

21. Scansione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere caricate nella piattaforma firmate digitalmente, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 15.1 mentre per le copie degli atti, mandati o contratti di seguito richiesti deve essere caricato nella piattaforma:

i. *(se l'originale è un documento nativo digitale)* il file originale firmato digitalmente da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 15.1;

(se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo):

ii. una copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel precedente punto 15.1 e dal legale rappresentante **di ciascun componente** del RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendo o dalla mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito,

oppure

iii. copia per immagine, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, e quindi una scansione dell'originale analogico corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sempre su documento informatico, rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- **atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata *(si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico);*

- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE (*si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*) con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione (sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante di ciascun operatore del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendo, attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica.

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete (*si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*);
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria (*si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*); qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara - che indichi le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata,

anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (*si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*)

- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (*si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti le parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA "BUSTA" B – OFFERTA ECONOMICA

*La busta relativa all'offerta economica dovrà contenere, **pena l'esclusione**:*

- **il ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara;** nonché, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice:
- **gli oneri economici relativi alla sicurezza aziendale;**
- **il costo della manodopera.**

Tali valori – che dovranno essere espressi impiegando al massimo 5 decimali - dovranno essere inseriti direttamente **tramite la piattaforma la quale genererà automaticamente il documento di "offerta economica"** (ovvero di un file in PDF standardizzato contenente gli stessi valori che il concorrente dovrà sottoscrivere digitalmente).

Le istruzioni per la predisposizione della busta economica sono dettagliatamente riportate nel paragrafo 4.4. del sopra citato manuale "Guida alla presentazione delle offerte telematiche - Rev. Dicembre 2017".

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o degli oneri della sicurezza e/o del costo della manodopera, o la mancata sottoscrizione comporterà l'esclusione dell'offerta.

L'offerta economica dovrà, **pena l'esclusione**, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, sempre **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1. e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Si precisa altresì che la mancata sottoscrizione dell'offerta economica con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio e comporterà **l'esclusione** dalla presente procedura di aggiudicazione.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DI TUTTI I SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

Le offerte non trasmesse o ritirate non saranno visibili alla stazione appaltante e pertanto si intenderanno come non presentate. **L'operatore economico potrà modificare, cancellare e ritrasmettere la propria offerta entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta ("FINE RICEZIONE OFFERTE").**

Si ricorda nuovamente che le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento in oggetto avverrà mediante **procedura aperta** da aggiudicarsi con il **criterio del minor prezzo** mediante **ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.**

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice **si prevede l'esclusione automatica dalla presente gara** delle offerte che presentano una **percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97 comma 2.**

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA BUSTA CONTENENTE L'OFFERTA ECONOMICA

Come indicato nelle premesse, gli operatori economici che presenteranno offerta rispettando le regole della piattaforma telematica riceveranno, subito dopo l'inoltro delle offerte stesse, una comunicazione via PEC all'indirizzo indicato all'atto della propria registrazione. In tale PEC sarà indicato il numero di protocollo acquisito dall'offerta presentata. La piattaforma telematica garantisce la non modificabilità delle offerte presentate e la loro inaccessibilità prima del termine di scadenza stabilito per la presentazione delle stesse nonché la loro conservazione ed integrità nelle successive fasi.

Si precisa che, anche se la procedura di affidamento è condotta tramite una piattaforma telematica che consente:

- agli operatori di monitorare l'andamento e le fasi della procedura tramite il portale appalti,
- di garantire l'integrità e l'intangibilità delle offerte e dei documenti presentati dagli operatori offerenti e la completa tracciabilità delle operazioni di gara,

al fine di assicurare, quanto più possibile, la completa trasparenza delle operazioni di gara, si prevedono **sedute pubbliche** con possibilità, da parte di un rappresentante degli offerenti, di presenziare nel luogo fisico dove si svolgeranno le sedute stesse analogamente alle gare svolte con tradizionale modalità cartacea. In particolare si svolgeranno in seduta pubblica: la prima seduta del Seggio di gara di "apertura" (in senso procedurale-informatico di accesso ed apertura, per la prima volta, ai relativi file) delle buste A contenenti la documentazione amministrativa e l'ultima seduta di "apertura" delle buste contenenti le offerte economiche. Qualora non si renda necessaria l'attivazione di soccorsi istruttori entrambe le "sedute" saranno svolte nella medesima giornata di apertura della gara seguito indicata ed in continuità tra le stesse. Mentre non si svolgeranno sedute pubbliche, con accesso fisico presso il luogo di svolgimento, per le eventuali sedute da tenersi, in caso di soccorso istruttorio, per dare atto degli esiti dei soccorsi stessi. Degli esiti e dei relativi verbali di tali sedute gli offerenti saranno tempestivamente informati tramite il portale appalti.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un **Seggio di gara** che si riunirà in **seduta pubblica il giorno 9.5.2019, alle ore 9.00, presso presso il Comune di Ravenna - Piazza del Popolo n. 1 - CAP 48121.**

Nel caso in cui, all'esito della "prima" seduta pubblica, si renda necessario attivare soccorso istruttorio nei confronti di uno o più concorrenti, la seduta pubblica nel corso della quale si "apriranno" le buste contenenti le offerte economiche si svolgerà nel luogo e nel giorno indicato tramite piattaforma telematica con almeno 2 giorni di anticipo sulla data della seduta stessa.

A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale rappresentanza dell'operatore economico ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da idonea delega corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante.

Il seggio di gara procederà attraverso la piattaforma telematica, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata come segue:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

b) (eventuale) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Successivamente il Seggio di gara, valorizzando il campo tabellato "calcolo soglia di anomalia" nell'ambito della piattaforma telematica, permetterà all'applicativo di effettuare automaticamente i calcoli per l'individuazione della soglia di anomalia sulla base del metodo di calcolo sorteggiato tra quelli previsti dall'art. 97 comma 2 del Codice.

Il seggio di gara comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della garanzia per la partecipazione alla procedura di gara e per l'eventuale segnalazione del fatto all'A.N.A.C. ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, **in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.**

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

18.1. Procedura di esclusione automatica

Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, il Seggio di Gara provvederà all'esclusione automatica dalla presente gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 dello stesso Codice, **secondo il metodo sorteggiato tramite il portale appalti in sede di seduta pubblica, prima dell'apertura delle offerte economiche** ed in applicazione delle precisazioni di cui al presente Disciplinare di gara, riguardo alle metodologie di calcolo. A seguito dei conteggi, nella stessa seduta pubblica, il Seggio di gara approverà la graduatoria finale che vedrà al primo posto la migliore offerta non esclusa (cioè quella che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia determinata in base al procedimento sorteggiato fra quelli di cui all'art. 97, comma 2. Avendo optato di avvalersi della facoltà prevista dall'art 97 comma 8 del Codice, non si applicano i commi 4, 5 e 6 del citato art 97. Il Seggio di gara trasmetterà quindi l'esito della sua seduta al Responsabile del procedimento per la verifica di cui all'art 95 comma 10 ultimo periodo, all'esito della quale il RUP stesso formulerà alla Stazione Appaltante la proposta di aggiudicazione.

18.2 Procedura nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci

Come stabilito dall'art. 97, comma 8, ultimo periodo del Codice, la facoltà di esclusione automatica non verrà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

In caso di offerte ammesse **inferiori a 10 ma pari o superiori a 5**, si effettuerà comunque – ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 3-bis del Codice – il calcolo della soglia di anomalia di cui al comma 2 del citato art. 97, per stabilire se nei confronti del primo in graduatoria (offerta con il maggior ribasso), vi sia o meno l'obbligo di attivazione del sub procedimento di verifica di congruità, a seconda che l'offerta sia pari o superiore oppure inferiore alla soglia di anomalia determinata in base al metodo sorteggiato.

In caso di offerte ammesse inferiore a 10 è comunque sempre fatta salva la facoltà da parte del RUP di richiedere l'attivazione del sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta prima in graduatoria qualora, in base a specifici elementi o circostanze emergano fondati dubbi sull'affidabilità o la congruità della stessa. Visto quanto indicato al paragrafo 5.3 della linea guida **ANAC n. 3 aggiornate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1007 del 1/10/2017**, si precisa che, in caso di attivazione del sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta prima in graduatoria, tale verifica è rimessa direttamente al RUP. In tal caso gli operatori economici saranno tenuti, ai sensi dell'art 97 comma 1 del Codice, a fornire al RUP tutte le spiegazioni e giustificazioni da questo richieste. Il RUP formulerà alla stazione appaltante la proposta di aggiudicazione nei confronti della miglior offerta non ritenuta anomala, previa verifica in ogni caso del costo della manodopera di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

In ogni caso, viene considerata **condizione necessaria e imprescindibile per la formulazione della proposta di aggiudicazione da parte del RUP che il concorrente fornisca**, entro i termini indicati dal RUP, tutte le eventuali informazioni che saranno richieste per la verifica di cui al secondo periodo del citato comma 10 dell'art. 95 del codice, in relazione al costo della manodopera e relative al rispetto dei minimi salariali retributivi.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

19.1. L'Amministrazione, provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta che sarà formulata dal RUP sulla base della graduatoria finale approvata dal Seggio di gara. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica sulla sussistenza delle condizioni di partecipazione e sulla sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7. La verifica avverrà nei confronti del concorrente aggiudicatario ai sensi e con le modalità di cui all'art. 85, comma 5 del Codice.

In ogni caso, viene considerata **condizione necessaria e imprescindibile per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione**, da parte del competente dirigente del Servizio Appalti e Contratti, che il concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione:

- fornisca tutte le informazioni necessarie alla stazione appaltante per avviare le verifiche sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice e di tutte le altre condizioni e criteri stabiliti dal presente disciplinare qualora non immediatamente desumibili da certificazioni acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante (ad esempio ed a titolo esemplificativo, ai fini dell'individuazione certa di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, dovranno essere indicati i componenti dell'organo di vigilanza se presente, in quanto non desumibili dalle visure ordinarie CCIAA oppure nel caso in cui l'operatore non abbia l'organo di vigilanza dovrà essere prodotta specifica dichiarazione al riguardo).

Le suddette informazioni dovranno essere rese – al fine del rispetto dei tempi programmati per lo svolgimento della presente procedura di aggiudicazione – **entro 10 giorni** dalla specifica lettera di richiesta della stazione appaltante. **Qualora non fornite entro il suddetto termine, la stazione appaltante assegnerà un ulteriore termine perentorio non inferiore a 4 giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali, procederà con l'esclusione dalla gara del concorrente.**

Verifica dei requisiti

La verifica del possesso **delle condizioni di partecipazione e dei requisiti richiesti dal presente disciplinare di gara**, avverrà per quanto possibile attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta diretta agli enti interessati qualora il sistema AVCpass presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati. Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa dei requisiti sopra indicati deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

Aggiudicazione e consolidamento della graduatoria

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali **la graduatoria si consolida** (o cristallizza), viene considerata coincidere con **l'adozione della determinazione di aggiudicazione, sia essa o meno efficace, da parte del competente Dirigente della stazione appaltante**. In sostanza nella presente procedura di gara vengono recepite le linee interpretative contenute, fra le tante, nelle sentenze C.d.S. sez. III, 5 ottobre 2016 n. 4107, TAR Sicilia del 1^a agosto 2016, n. 1989 che, seppur riferite a fattispecie disciplinate dall'abrogato d.lgs. 163/2006 e s.m.i., rimangono attuali in quanto il tenore letterale dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo del d.lgs. 163/2006 come introdotto dall'art. 39, comma 1, della legge n. 114 del 2014 è sostanzialmente identico al sopra citato comma 15 dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016.

Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante o esclusione per anomalia nel caso in cui pervengano meno di 10 offerte), disposta prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione determinerà necessariamente un **ricalcolo della graduatoria** senza l'offerta esclusa o con l'offerta riammessa e la conseguente formazione di una nuova graduatoria. Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente alla data di adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo della soglia di anomalia e della conseguente graduatoria approvata.

Termini di vincolatività delle offerte

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **360 giorni** dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

19.2. Prima della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" allegata al capitolato speciale di appalto sotto la lettera B), in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard, osservando le disposizioni dell'art. 59 del Capitolato stesso.

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente ulteriore documentazione e dichiarazioni:

a) (nel caso in cui sia indicata la terna dei subappaltatori) documenti per le verifiche sui subappaltatori indicati. Ai sensi dell'art. 105, comma 6 del codice, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) del codice, l'appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante:

- *i subappaltatori* – fra quelli della terna indicati in sede di offerta - dei quali intende effettivamente avvalersi per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012;
- *per ciascuno di essi un DGUE* opportunamente completo e sottoscritto;
- *per ciascuno di essi l'esplicitazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del codice*, al fine di consentire una rapida verifica d'ufficio alla stazione appaltante sulle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nella fase antecedente la stipula del contratto;
- *per ciascuno di essi gli estremi ed il periodo di validità dell'iscrizione negli appositi elenchi (white list)* di cui al comma 52 della citata legge 190/2012.

b) garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice nei termini e con le modalità ivi previste;

c) comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto;

c1) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000 utilizzando i modelli che verranno allegati dalla stazione appaltante alla specifica lettera di richiesta;

d) presentazione del piano operativo di sicurezza (POS) che dovrà, in ogni caso, essere corretto / completato / integrato con le specifiche richieste del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e del RUP;

e) rimborso delle spese delle pubblicazioni ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 (qualora vi siano pubblicazioni ai sensi di legge).

f) pagamento delle spese contrattuali;

Si precisa che, la mancata:

- omissis
- trasmissione della comunicazione ai sensi del DPCM 187/1991 di cui al precedente punto 19.2 c) e della comunicazione di al precedente punto 19.2 c1);
- presentazione del piano operativo di sicurezza (POS) di cui al precedente punto 19.2 d),
entro 30 giorni dalla specifica lettera di richiesta della stazione appaltante che sarà inoltrata immediatamente dopo la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) del codice, potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 3, del codice 3, la mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al precedente punto 19.2 b) determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, di cui al precedente punto 19.2 e), sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, qualora dovute in relazione all'importo dell'appalto.

Anche il mancato pagamento delle spese contrattuali di cui al precedente punto 19.2 f) potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione qualora comporti ritardi della stipulazione del contratto valutati come non accettabili da parte della stazione appaltante. In tal caso il mancato pagamento delle spese contrattuali sarà considerato alla stregua dell'impossibilità di stipula per fatto dell'aggiudicatario con conseguente incameramento della cauzione provvisoria.

19.3. L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà concordata con i competenti uffici della stazione appaltante per la stipulazione del contratto. In caso di mancata presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura.

19.4. In caso di mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura ed alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione stessa.

19.5 omissis

19.6. In caso di mancata stipulazione del contratto nelle ipotesi configurate ai precedenti punti 19.2., 19.3., 19.4., la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto e stipulare il contratto con l'operatore economico che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte. **Si precisa che in tutti questi casi e successivamente all'aggiudicazione, la graduatoria si considererà consolidata e quindi non si effettueranno più calcoli o riparametrazioni, ma si procederà semplicemente ad uno scorrimento della graduatoria stessa.**

Coerentemente a quanto sopra esposto si precisa che, **anche nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 110 del Codice**, la graduatoria di riferimento rimane quella risultante dall'originaria aggiudicazione.

19.7. Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art 32 comma 14 del Codice, mediante **atto pubblico in modalità elettronica**.

19.8. **Si ribadisce che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (compresi tutti gli oneri fiscali ed i diritti di segreteria qualora dovuti) nessuna esclusa.**

19.9. Il contratto verrà stipulato nel termine di **210 giorni** che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, fatti salvi gli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del codice, per i quali il termine dilatorio predetto non si applica.

19.10. Ai sensi dell'art 103 comma 7 del Codice, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà presentare al RUP una polizza di assicurazione avente le caratteristiche di cui all'**art. 37 del Capitolato speciale di appalto**.

19.11. **Saranno materialmente allegati al contratto** per farne parte integrante e sostanziale, l'elenco dei prezzi unitari ed il capitolato speciale di appalto. Tutti i restanti elaborati di progetto a base di gara **formeranno parte integrante del contratto ancorché non verranno materialmente allegati ad esso.**

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Ravenna, li 2.4.2019

Il Dirigente
Dott. Paolo Neri
documento firmato digitalmente